



STUDIO NOTARILE
DOTT.
GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI
DOTT.
FRANCESCO VERONESI

Repertorio n° 51414

Fascicolo n° 16286

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) questo giorno di martedì 25 (venticinque) giugno, alle ore 19,10 (diciannove virgola dieci).

In Bologna, via Giovanni Bertini n. 9, presso il campo scuola "E. Baumann". Davanti a me dott. Giampaolo Zambellini Artini, Notaio iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Bologna con residenza in questa città, si è costituito il signor:

- CUCCOLI STEFANO, nato a Bologna (BO) il 12 agosto 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione sportiva non riconosciuta avente denominazione

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS SEZIONE AUTONOMA ATLETICA LEGGERA", con sede in Bologna (BO), attualmente in via Don Minzoni n. 11,
Codice Fiscale 02515030373 - REA BO550729,

Affiliata ad Associazione Italiana Cultura Sport n. 114944 con validità fino al 31 dicembre 2024, Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale n. BO009 con validità fino al 31 dicembre 2024 per attività paralimpica, Federazione Italiana Atletica Leggera n. BO007 con validità fino al 31 dicembre 2024.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara che si trova qui riunita, per questi luogo, giorno ed ora, ai sensi del vigente statuto associativo, l'assemblea degli associati in sede straordinaria in seconda convocazione, della predetta associazione, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifiche statutarie;
2. Approvazione bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2023 ed esame del bilancio preventivo 2024;
3. Acquisizione della personalità giuridica.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo, il quale richiede a me Notaio di assistervi al fine di redigerne il relativo verbale e constata e mi dichiara:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera in data 14 giugno 2024, spedita agli associati ai sensi del vigente statuto;

- che, oltre al comparente medesimo Presidente, è presente il Consiglio Direttivo, nelle persone dei signori: Baroni Maurizio, Grassilli Leda, Bonfiglioli Beatrice, Bonfiglioli Francesco, Cevenini Moreno, Guerrieri Margherita Domenica, Marchesi Matteo, Marcotullio Antonio, Mattiazzo Federica, Arena Chilardi Alessandro, Tonioli Mirco;

- che sono presenti associati in regola con le quote associative in numero di 14 (quattordici), su un totale di n. 64 (sessantaquattro), come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera " A ", numero sufficiente a formare le maggioranze costitutiva e deliberativa, come previsto dal vigente statuto e pertanto dichiara l'Assemblea validamente costituita, ai sensi del vigente Statuto sociale ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di tali argomenti, il Presidente espone all'Assemblea che è intenzione del Consiglio Direttivo proporre l'iscrizione dell'Associazione

Registrato all'Agenzia delle Entrate
- Ufficio Territoriale Bologna -

il **1 luglio 2024**

al N. **29770**

Serie 1T

Esatte € **0,00**

ne nella Sezione Speciale delle Persone Giuridiche prevista dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

illustra, pertanto, la necessità di dimostrare all'Organismo preposto l'esistenza dei presupposti previsti dalla normativa a tale scopo.

Sotto il profilo delle norme di funzionamento, propone l'adozione integrale dello statuto associativo già verificato dall'Organismo sportivo di riferimento e che prevede l'introduzione dell'impegno al rispetto di statuto e regolamento, non solo della Federazione Italiana Atletica Leggera, ma anche dei regolamenti delle Federazioni sia olimpiche che paralimpiche e degli altri enti riconosciuti dal CONI e dal CIP;

relativamente al requisito patrimoniale, sottopone il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2023 dal quale risulta un patrimonio netto superiore al minimo previsto dalla normativa, che si allega al presente atto sotto la lettera " B ", nonchè, a conferma della permanenza della consistenza attiva del patrimonio, esibisce anche copie dei documenti bancari di riepilogo del rapporto di conto corrente intrattenuto con INTESA SANPAOLO, di un periodo significativo fra la fine dell'anno 2022 e il 25 giugno 2024, dai quali risulta una giacenza liquida e disponibile, continuativamente superiore all'importo minimo previsto dalla normativa; copie di tali documenti si allegano unitariamente sotto la lettera " C " .

Il Presidente attesta ed io Notaio altresì attesto, che il patrimonio netto dell'associazione è almeno pari a quello minimo, previsto dall'art. 3 ter del D.Lgs n. 39 del 28 febbraio 2021, come modificato dal D.Lgs n. 120 art. 4 del 29 agosto 2023.

Il Presidente accerta e dichiara che l'Assemblea, preso atto di quanto da egli medesimo esposto, ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità della proposta, dopo approfondita discussione, con votazione palese per alzata di mano, nessuno astenuto, nessuno contrario, all'unanimità,

H A D E L I B E R A T O :

- 1) di approvare integralmente lo statuto associativo presentato al dibattito;
- 2) di approvare la situazione patrimoniale allegata alla lettera " B ";
- 3) di porre in essere il procedimento per l'acquisizione della personalità giuridica di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, approvando la documentazione contabile presentata dal Presidente, ed allegata al presente verbale, affidandone l'incarico al Notaio verbalizzante l'Assemblea.

A tal fine il Presidente mi dichiara che il Consiglio Direttivo è così composto:

1. CUCCOLI STEFANO, nato a Bologna (BO) il 12 agosto 1962, con residenza in Monghidoro (BO) via Cà De Mastacchi n. 19

Codice Fiscale CCC SFN 62M12 A944B,
cittadino italiano,

Presidente

2. BARONI MAURIZIO, nato a Bologna (BO) il 19 agosto 1961, con residenza in Bologna (BO) via Filippo Argelati n. 6,

Codice Fiscale BRN MRZ 61M19 A944Q
cittadino italiano,

Vice Presidente

3. GRASSILLI LEDA, nata San Giovanni in Persiceto (BO) il 25 gennaio 1967, con residenza in San Giovanni in Persiceto (BO), via Sasso n. 23,

Codice Fiscale GRS LDE 67A65 G467Q;
cittadina italiana,

Vice Presidente

4. BONFIGLIOLI FRANCESCO, nato a Bologna (BO) il 26 gennaio 1963, con residenza in Bologna (BO), via Zoccoli n. 27,

Codice Fiscale BNF FNC 63A26 A944T
cittadino italiano, Consigliere

5. ARENA CHILARDI ALESSANDRO, nato a Siracusa (SR) il 13 settembre 1982, con residenza in Bologna (BO), via Alessandro Menganti n. 2,
Codice Fiscale RNC LSN 82P13 I754D
cittadino italiano, Consigliere

6. CEVENINI MORENO, nato a Zola Predosa (BO) l'1 aprile 1959, con residenza in Zola Predosa (BO), via Bernardoni n. 9,
Codice Fiscale CVN MRN 59D01 M185L,
cittadino italiano, Consigliere

7. MATTIAZZO FEDERICA, nata Bologna (BO) il 10 febbraio 1974, con residenza in Bologna (BO), via Nino Bixio n. 8,
Codice Fiscale MTT FRC 74B50 A944X,
cittadina italiana, Consigliere

8. MARCHESI MATTEO, nato a Bologna (BO) il 30 luglio 1991, con residenza in Bologna (BO), via Legnani n. 8,
Codice Fiscale MRC MTT 91L30 A944T,
cittadino italiano, Consigliere

9. MARCOTULLIO ANTONIO, nato a Bologna (BO) il 2 gennaio 1959, con residenza in Bologna (BO), via Gaudenzi n. 15,
Codice Fiscale MRC NTN 59A02 A944M,
cittadino italiano, Consigliere

10. GUERRIERI MARGHERITA DOMENICA, nata a Marsicovetere (PZ) il 5 agosto 1989, con residenza in Bologna (BO), via Alessandro Menganti n. 2,
Codice Fiscale GRR MGH 89M45 E977E,
cittadina italiana, Consigliere

11. TONIOLI MIRCO, nato a Bologna (BO) il 9 aprile 1959, con residenza in Bologna (BO), via A.e P. Lorenzetti n. 6/11,
Codice Fiscale TNL MRC 59D09 A944H,
cittadino italiano, Consigliere

12. RAULE NICOLA, nato a Bologna (BO) il 3 maggio 1977, con residenza in Bologna (BO), via Battindarno n. 292,
Codice Fiscale RLA NCL 77E03 A944T,
cittadino italiano, Consigliere

13. BALLIN WALTER, nato a Pisa (PI) il 7 dicembre 1986, con residenza in San Lazzaro di Savena (BO), via Bugamelli n. 2,
Codice Fiscale BLL WTR 86T07 G702W
cittadino italiano, Consigliere

14. BONFIGLIOLI BEATRICE, nata a Bologna (BO) il 7 ottobre 1997, con residenza in Bologna (BO), via Zoccoli n. 27,
Codice Fiscale BNF BRC 97R47 A944Y,
cittadina italiana, Consigliere

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo integrale dello Statuto sociale come sopra deliberato, che si allega al presente verbale sotto la lettera " D " .

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato, fin d'ora, a compiere ogni adempimento necessario connesso alla comunicazione delle modifiche statutarie presso gli Uffici competenti e ad apportare al presente verbale ed allegato Statuto tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte, di natura non

sostanziale, che si rivelassero necessarie, o semplicemente richieste dall'autorità amministrativa per l'iscrizione nella Sezione delle Persone Giuridiche del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Nessun altro prendendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19,56 (diciannove virgola cinquantasei).

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 comma 3 et 104 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, art. 12 - 2 bis del D.Lgs 36 del 28 febbraio 2021, in quanto avente ad oggetto variazioni statutarie aventi lo scopo di adeguamento a modifiche e/o integrazioni normative.

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 comma 5 et 104 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

Io Notaio ho letto al comparente, che lo ha approvato, questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mia mano su due fogli, per pagine sette e quanto fin qui della ottava, che viene sottoscritto alle ore 19,58 (diciannove virgola cinquantotto).

F.to Stefano Cuccoli

GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI Notaio

allegato " D " al n. 16286 di fascicolo

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel libro primo del codice civile e nel d.lgs 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un'associazione sportiva dilettantistica denominata

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS

SEZIONE AUTONOMA ATLETICA LEGGERA”,

in breve “A.S.D. VIRTUS SEZIONE AUTONOMA ATLETICA LEGGERA”

(d'ora in poi associazione), attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39/21, con sede in Bologna (BO), via Don Minzoni n.11.

2. La variazione dell'indirizzo, se nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

3. Potranno essere istituite sedi secondarie o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D.

5. L'associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.lgs 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta

nell'anno precedente.

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 d.lgs 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. b), d.lgs 36/2021.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche (sia a soggetti normodotati che disabili) connesse alla disciplina dell'atletica leggera e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, del CIP e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della anzidetta disciplina sportiva. L'associazione può anche organizzare e promuovere, in via esclusiva o anche in collaborazione con altre asd, centri estivi multisportivi.

2. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento e l'assistenza nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede o negli impianti ricevuti in gestione, sussistendone i presupposti, l'associazione

potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'associazione ha la possibilità di istituire sedi secondarie o sedi territoriali anche fuori dal Comune di Bologna, con facoltà di indicare ai rispettivi enti territoriali locali il nominativo delle persone preposto alla sede secondaria.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO, del CIP e dell'IPC, nonché allo statuto, alle norme ed ai regolamenti delle federazioni (olimpiche e/o paralimpiche) e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal CIP, a cui vorrà affiliarsi mediante delibera del Consiglio direttivo.

L'associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento, e ad accettare le decisioni dei competenti organi collegiali delle federazioni, nonché eventuali provvedimenti disciplinari che i competenti organi dovessero adottare a suo carico, nonché le ulteriori decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinente alla vita dell'associazione sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sporti-

va e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

5. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

6. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

C. espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di espulsione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato espulso non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il presidente;

c) il consiglio direttivo.

L'ordinamento interno dell'associazione si basa sui principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche sociali sono elettive.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale dovrà essere inviata anche alle federazioni FSN/ FSNP e/o EPS e/o DSA riconosciuti dal CONI e/o dal CIP alle quali l'Associazione è affiliata.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali (ivi compresi i modelli organizzativi di cui all'art. 16, co. 2, d.lgs 39/2021), per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a undici componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa.

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il o i vicepresidenti nel numero massimo di due ed il segretario che può avere funzioni di tesoriere.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previ-

sti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e/o del CIP e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del CONI e/o del CIP o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad essi aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP.

4. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

6. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che

abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

- | |
|---|
| c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2; |
| d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; |
| e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; |
| f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci; |
| g) deliberare la nomina del responsabile della protezione dei minori ex art. 33, co. 6, d.lgs 36/2021. |

Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il o i vicepresidente/i

Il/i vicepresidente/i sostituisce/ono il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere, qualora lo sia, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 - Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige obbligatoriamente il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione

ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI e/o il CIP.

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. h), D.Lgs 36/2021, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 – Lavoratori e volontari

1. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati, che sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono

iscritti in un apposito registro.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaborazioni sportive o prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa.

5. Tutti i rapporti di lavoro sportivo sono quelli previsti dal Dlgs n. 36/2021 e dalle disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di attività sportiva dilettantistica.

6. Per tali prestazioni attinenti agli scopi sociali possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

7. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello

sviluppo economico di concerto con il MIps.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, le disposizioni di legge vigenti di settore anche laddove vengano modificate successivamente nonché le disposizioni, le norme e le direttive del CIO, del CONI, dell'IPC, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali (Olimpiche e/o Paralimpiche) e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal CIP a cui l'associazione vorrà affiliarsi.

F.to Stefano Cuccoli

GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI Notaio

Copia costituita di
che rilascio oggi.
In Bologna (BO), lì

fogli conforme all'originale firmato a norma di legge